



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CETRA

Nella seduta del 22/04/2021

- dopo aver esaminato le istanze di correzione del dispositivo della decisione n. 0007459/21 del 19/03/2021 presentata dalle parti;
- viste le vigenti "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" ha disposto la correzione di cui sopra come di seguito riportato

FATTO

Con ricorso del 23 luglio 2020, parte ricorrente riferiva di essere figlio legittimo della defunta madre, deceduta il 18 febbraio 2015, la quale aveva reso un testamento olografo, in data 4 marzo 2010: la de cuius, con tale testamento, costituiva, in favore del ricorrente, un legato in sostituzione di legittima, avente ad oggetto 2/3 della proprietà di un immobile, e riservava il resto del patrimonio, mobiliare e immobiliare, al fratello del ricorrente. Il ricorrente, avendo interesse a ricostituire l'asse ereditario e, quindi, a tutelare la propria quota di legittima, aveva più volte chiesto all'intermediario convenuto, la consegna della documentazione relativa ai rapporti bancari della madre, ex art. 119, comma 4, TUB. L'intermediario, tuttavia, non aveva dato seguito a dette richieste, sostenendo che il ricorrente non fosse stato nominato erede con riferimento ai rapporti bancari. Lo stesso intermediario riteneva, peraltro, insufficiente la rinuncia espressa al legato per conseguire la qualità di erede: ri-chiedeva, infatti, il vittorioso esperimento dell'azione di riduzione ex art. 553 c.c.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il ricorrente, quindi, adiva l'Arbitro, domandando di disporre che l'intermediario provvedesse a consegnargli, ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB, la documentazione richiesta, oltre al rimborso delle spese legali e delle anticipazioni sostenute.

L'intermediario, con le controdeduzioni, precisava che il ricorrente aveva effettuato due richieste ai sensi dell'art. 119 TUB. La prima era del 22 dicembre 2015 (prima richiesta) ed aveva ad oggetto la produzione dei giustificativi di una serie di operazioni e assegni specifici, riconducibili al periodo 2006-2009 (in tale richiesta, come è possibile evincere dalla documentazione, il ricorrente si qualificava come coerede della defunta madre ed allegava la copia del certificato di morte nonché copia della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà). La seconda richiesta risaliva al novembre 2019 (seconda richiesta) e interessava, oltre ai documenti già domandati con la prima richiesta, nuovi giustificativi di operazioni specifiche (in tale richiesta, il ricorrente affermava di aver assunto la qualifica di erede legittimario a seguito di rinuncia al legato, certificata con ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio del 24 gennaio 2018). La banca riscontrava negativamente le due richieste, contestando la pretesa e affermando che, per il subentro nei rapporti intestati alla de cuius, non fosse sufficiente la rinuncia al legato (affermato entrambe le volte dal ricorrente), ma, alla luce di una corretta interpretazione dell'art. 119, comma 4, TUB, si rendeva necessario il vittorioso esperimento dell'azione di riduzione ex art. 553 c.c.: ad avviso dell'intermediario, infatti, l'espressione «successore a qualunque titolo» (contenuta nella norma richiamata) non ricomprende il legittimario pretermesso. Riferiva, infine, che la documentazione anteriore ai dieci anni non fosse più disponibile, stante il decorso del termine per la conservazione delle scritture contabili ex art. 2220 c.c.

L'intermediario chiedeva, in definitiva, il rigetto del ricorso.

Il ricorrente, in sede di repliche, depositava l'ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio del 30 gennaio 2018, con la quale il giudice dava atto, in base a quanto risultava a pagina 6 dell'atto di citazione, che l'attore avesse rinunciato al legato.

Il Collegio, nella riunione del 2 febbraio 2021, ritenendo dirimente la qualificazione del ricorrente rispetto all'eredità della defunta madre, sospendeva il procedimento ed onerava il ricorrente di depositare l'atto di rinuncia al legato in sostituzione di legittima. Il ricorrente, in pendenza di sospensione, ottemperava alla richiesta, depositando l'atto di citazione notificato al fratello il 31 maggio 2017, con il quale, tra l'altro, dichiarava di rinunciare al legato e chiedeva la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni in favore del convenuto.

Il Collegio, a questo punto, ritenendo provata la rinuncia al legato, e, quindi, l'assunzione della qualifica di legittimato pretermesso, con decisione n. 7459, del 19 marzo 2021, affermava la piena legittimità del ricorrente a richiedere la documentazione ex art. 119, comma 4, TUB, spostando, così, la questione sull'individuazione dell'arco temporale al quale doveva essere riconducibile la documentazione richiesta. E ritenendo che, per le ragioni esposte in fatto (e, in particolare, perché l'intermediario non aveva correttamente adempiuto all'obbligo di consegna dei documenti pretendendo, inutilmente, una pronuncia vittoriosa dell'azione di riduzione), il diritto del ricorrente sussistesse sin dalla prima richiesta (del 2015), aveva, in definitiva, disposto «in parziale accoglimento del ricorso...che l'intermediario provved[esse] a consegnare alla parte ricorrente ai sensi dell'art. 119, comma 4 TUB i documenti richiesti con riferimento al periodo dal 2006 al 2009, con esclusione dei documenti aggiuntivi relativi all'anno 2008» (contenuti nella seconda richiesta del 2019).

Sono pervenute, nei confronti di tale decisione, due istanze di correzione: una proposta dal ricorrente, con la quale chiedeva di completare il dispositivo della decisione, coerentemente con la motivazione del provvedimento, ricomprendendo, nei documenti da consegnare, anche quelli richiesti per la prima volta nel 2019 ma rientranti nel decennio



2009-2019 (nel dispositivo si menziona l'esclusione dei documenti richiesti per la prima volta nel 2019 e anteriori rispetto al decennio 2009-2019); un'altra avanzata dall'intermediario, con la quale lamentava una serie di errori interpretativi dell'art. 119 TUB e, di conseguenza: a) che la prima domanda (quella del 2015) non dovesse essere in alcun modo considerata, dato che all'epoca (nel 2015) il ricorrente non aveva acquisito la qualifica di erede; b) che la medesima domanda (del 2015) fosse da ritenersi "decaduta", in ragione della lunga inerzia del ricorrente, anche perché la documentazione con la stessa pretesa non è più disponibile (in virtù del decorso del termine decennale entro il quale un imprenditore è tenuto a conservare le scritture contabili e la documentazione ai sensi dell'art. 2220 c.c.).

DIRITTO

Cominciando, allora, dall'istanza presentata dall'intermediario, occorre considerare che:

1. la decisione dell'Arbitro non è modificabile. Si può chiedere la correzione nei soli casi in cui la decisione sia affetta da "errori materiali" o "di calcolo" (disp. applicaz. 2012, Sez. VI, §5), vale a dire da errori del tutto estranei al processo valutativo compiuto dal giudicante (Coll. Napoli, decisione n. 1685/2012). Ma si deve escludere che l'istanza di correzione possa essere assimilata ad un "mezzo di gravame", diretto ad ottenere la modifica o l'annullamento della decisione assunta dal Collegio (Coll. Coord., decisione n. 3962 del 23.11.2012);

2. in quest'ottica, l'istanza di correzione avanzata dall'intermediario, motivata su presunti errori interpretativi dell'art. 119, comma 4, TUB, è, già di per sé, da ritenere inammissibile;

3. in ogni caso, gli errori interpretativi evocati dall'intermediario non sono da ravvisare per le seguenti ragioni:

a. il ricorrente, sin dalla prima richiesta dal 2015, aveva dichiarato la rinuncia al legato; l'intermediario, anziché richiedere la prova di tale rinuncia (la quale, come affermato da Cass., sez. un., 29 marzo 2011, n. 7098, deve essere resa in forma scritta ex art. 1350, n. 5, c.c. quando il legato ha ad oggetto beni immobili), aveva preteso la pronuncia vittoriosa dell'azione di riduzione, sul presupposto – questo sì non corretto – che l'espressione «colui che gli succede a qualunque titolo» (con-tenuta nell'art. 119, comma 4, TUB) alludesse soltanto agli eredi e non ai legittimati pretermessi (ma nel senso di una lettura estensiva dell'espressione richiamata, v., da ultimo, con ampie citazioni di giurisprudenza e dottrina conformi, NATALE, Il diritto del cliente alla consegna della documentazione bancaria, in Banca e borsa, 2020, I, 894 ss.);

b. il ricorrente ha dimostrato di aver rinunciato al legato in sostituzione di legittima, allegando l'atto di citazione notificato il 31 maggio 2017 (e, prima ancora, il decreto del Tribunale di Busto Arsizio del 30 gennaio 2018 che, a pagina 6, lo menzionava);

c. la rinuncia al legato – come la rinuncia all'eredità ai sensi dell'art. 521 c.c. – ha efficacia retroattiva (per tutti, BIANCA, Diritto civile, 2, La famiglia. Le successioni, Milano, 1989, 585 s.);

d. l'efficacia retroattiva vale anche nel caso di legato avente ad oggetto beni immobili, sul presupposto che l'acquisto automatico (ossia, con l'apertura della successione) di tali beni da parte del legatario è sottoposto a condizione risolutiva (Cass., 27 giugno 2013, n. 16252; Cass., 4 agosto 2017, n. 19646);

e. il legatario che rinuncia al legato consegue ex tunc la qualifica di legittimato pretermesso (PALAZZO, Le successioni, I, in Trattato Iudica-Zatti, Milano, 2000, 547 s.), acquisendo, così (appunto, ex tunc), il diritto di reclamare la quota di riserva spettante allo stesso per legge sui beni ereditari (Cass., 27 giugno 2013, n. 16252);



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

f. la giurisprudenza della Suprema Corte distingue la posizione del legittimario pretermesso (colui che è chiamato alla successione, ad esempio attraverso un legato in sostituzione di legittima) dal legittimario totalmente pretermesso (colui che non è in alcun modo chiamato alla successione del de cuius), precisando che solo in questo secondo caso il legittimario può acquistare i suoi diritti dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento; nel primo caso, invece, il legittimario assume la qualità di erede già con la rinuncia al legato, in quanto chiamato alla successione attraverso il legato poi rinunciato (co-sì, tra le altre, puntualizzando che, in tale ipotesi, l'esercizio dell'azione di riduzione avviene in qualità di erede e non di mero terzo, Cass., 10 novembre 2015, n. 22907);

g. il ricorrente, pertanto, nel caso in esame, avendo acquisito la qualifica di legittimario pretermesso/erede con efficacia ex tunc e non avendo l'intermediario richiesto la prova della rinuncia al legato alla prima richiesta (del 2015), ha diritto (come disposto dalla decisione per cui l'intermediario ha presentato istanza di correzione) ad avere la documentazione domandata sin dalla prima richiesta (oltre quella ulteriore menzionata nella seconda richiesta rientrante nel decennio anteriore: ossia, dal 2009 al 2019), a nulla rilevando la circostanza che questa documentazione – essendo risalente nel tempo – non è più materialmente posseduta (cosa che potrà, semmai, rilevare ai fini risarcitori);

h. val la pena, infine, precisare che il ricorrente, come afferma lo stesso intermediario nell'istanza di correzione, aveva rinnovato la richiesta di documentazione del 2015 anche nel 2016 (proposta ai sensi dell'ormai abrogato art. 7 d. lgs. 196/2003), con ciò smentendo il fatto (sempre affermato dall'intermediario nell'istanza di correzione) che il ricorrente fosse stato inerte nel periodo intercorrente tra la prima alla seconda richiesta.

Il Collegio, dunque, per tutto quanto precede, non accoglie l'istanza di correzione presentata dall'intermediario.

Passando, adesso, all'istanza di correzione avanzata dal ricorrente, questa è, invece, da considerare meritevole di accoglimento, sul presupposto che la richiesta di rendere maggiormente esplicito il dispositivo della decisione n. 7459/2021 (includendo, quindi, in detto dispositivo, tra la documentazione da consegnare, anche quella richiesta per la prima volta nel 2019 e rientrante nel decennio 2009-2019) possa essere considerata come un'ipotesi di errore materiale, al quale, pertanto, è possibile porre rimedio.

Il Collegio accoglie, quindi, l'istanza di correzione del ricorrente

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento dell'istanza presentata dalla parte ricorrente, integra il dispositivo della su indicata decisione con la seguente aggiunta: “Dispone altresì che l'Intermediario consegni alla parte ricorrente i documenti richiesti con la richiesta del 2019 limitatamente a quelli afferenti al decennio precedente”; non accoglie l'istanza di correzione presentata dall'Intermediario

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO CETRA

Seduta del 11/03/2021

FATTO

Con ricorso del 23 luglio 2020, parte ricorrente, legittimario pretermesso dall'eredità della madre, chiedeva ex art. 119 TUB, di ottenere gli estratti conto degli ultimi dieci anni relativi ai rapporti in essere intestati e/o cointestati alla *de cuius*. Dinanzi al rifiuto dell'intermediario, ricorreva per ottenere la documentazione richiesta oltre rimborso spese legali e anticipazioni sostenute dal ricorrente.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, precisava che con lettera del 22/12/2015 (prima richiesta) era stata domandata alla banca copia di un elenco di documenti, quali assegni o contabili di singole operazioni per il periodo 2006-2009 a valere sui rapporti intestati e cointestati alla *de cuius*; seguiva, nel mese di novembre 2019, un'ulteriore richiesta di documentazione (seconda richiesta), motivata dalla rinuncia al legato di cui al testamento olografo della *de cuius*, come da ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio del 24/01/2018; riferiva di aver risposto in data 28/01/2020 e successivamente in data 10/02/2020, contestando la legittimazione del ricorrente, in assenza del (vittorioso) esperimento dell'azione di riduzione, ai sensi dell'art. 553 ss. c.c., affermando che, chi richiede la documentazione, per dimostrare la propria legittimazione, deve provare di essere effettivamente subentrato nelle posizioni della *de cuius*, non essendo sufficiente a tal fine una mera aspettativa di subentro; eccepiva che, in ogni caso, la documentazione anteriore ai 10 anni dalla presentazione del ricorso non fosse più disponibile, stante il decorso del termine di legge per la conservazione delle scritture contabili ex art 2220 c.c.



Infine contestava la richiesta di refusione delle spese di assistenza tecnica davanti all'Arbitro. Chiedeva, pertanto, di rigettare il ricorso.

Il ricorrente, in sede di repliche, precisava che la prima formale richiesta di documentazione fosse stata formulata nell'anno 2015, per operazioni risalenti al periodo temporale 2006-2009 e, pertanto, entro il decennio anteriore alla richiesta; che l'eventuale l'indisponibilità della documentazione richiesta comporterebbe un danno patrimoniale al cliente, corrispondente all'impossibilità di far valere i propri diritti successori in giudizio quantificato nell'importo forfettario di euro 40.000,00, corrispondente ad un 1/3 (ovvero la quota di legittima spettante al cliente) delle operazioni contabilizzate nel c/c intestato alla *de cuius*, nel periodo 2006-2009; che lo stesso ricorrente, in quanto chiamato all'eredità, era titolare di un'aspettativa giuridicamente tutelata, ovvero ottenere la reintegrazione della propria quota di legittima.

L'intermediario, nelle controrepliche, continuava a contestare la richiesta della documentazione relativa al 2008, formulata per la prima volta solamente nella richiesta del 2019 (seconda richiesta), stante l'inammissibilità di richieste finalizzate ad ampliare l'oggetto della domanda originaria, come previsto dalle disposizioni sul procedimento ABF; contestava altresì la richiesta al risarcimento del danno patrimoniale, formulata per la prima volta in sede di repliche, qualificandola non ammissibile in quanto tardiva né, quanto ai profili di merito, sussistente nell'*an e/o* provata nel *quantum*.

Il Collegio, nella riunione del 2 febbraio 2021, ritenendo dirimente la qualificazione del ricorrente rispetto all'eredità della defunta madre, reputava necessario sospendere il procedimento per accertare con certezza detta qualificazione: disponeva, in questa prospettiva, che la parte ricorrente producesse l'atto di rinuncia al legato in sostituzione di legittima di cui si controverte entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'ordinanza di sospensione. E il ricorrente, a seguito di una siffatta richiesta di integrazione documentale, ha trasmesso copia dell'atto di citazione nel quale è contenuta la rinuncia al legato in sostituzione di legittima.

DIRITTO

La questione in decisione concerne il diritto del ricorrente di accedere alla documentazione bancaria ex art 119 TUB della *de cuius*, madre del medesimo ricorrente, quale titolare di due conti correnti presso l'intermediario resistente.

La domanda deve essere valutata alla luce dell'art. 119 TUB (Comunicazioni periodiche alla clientela), il quale, al quarto comma, stabilisce che "il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni". Negli stessi termini si esprimono anche le Disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, in tema di trasparenza e correttezza degli intermediari, le quali alla Sez. IV, par. 4 (Richiesta di documentazione su singole operazioni) prevedono che "il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese".

Dalle norme appena richiamate emerge che la legittimazione all'esercizio del diritto di accesso alla documentazione bancaria spetta a colui che succede al cliente a qualunque titolo. Il ricorrente, nel caso di specie, sulla base della documentazione in atti, e, precisamente, del verbale del testamento olografo datato 04/03/2015 (là dove si legge che



la *de cuius* “ha soddis[f]atto ogni diritto di legittima che potrebbe essere rivendicato dal ... figlio Fabrizio”), sembra essere stato investito di un legato in sostituzione della quota di legittima, ai sensi dell’art. 551 ss. c.c., attribuendo, per contro, al fratello del ricorrente, la qualifica di erede per la parte rimanente della massa ereditaria. Se, tuttavia, è lecito dubitare che il legato in sostituzione della legittima possa giustificare la sussistenza dell’interesse ad accedere alla documentazione bancaria, non altrettanto si può dire nel caso in cui allo stesso legato si disponga rinuncia: cosa che, in effetti, è stata realizzata da parte del ricorrente, il quale, con l’integrazione documentale richiesta dal Collegio, ha dimostrato di avere rinunciato al legato in sostituzione di legittima, assumendo, pertanto, la qualifica di erede pretermesso.

Non è più possibile dubitare che il ricorrente, in quanto, appunto, erede pretermesso, sia pienamente legittimato all’esercizio del diritto ex art. 119, comma 4, TUB, senza che rilevi la circostanza, fatta valere dall’intermediario convenuto, che lo stesso ricorrente non abbia ancora ottenuto una vittoriosa azione di riduzione.

La questione si sposta, allora, sul periodo temporale in relazione al quale può essere richiesta la documentazione, atteso che la norma appena richiamata legittima detta richiesta alla documentazione inerente le singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Il Collegio ritiene che il periodo temporale debba essere individuato in base alla prima richiesta avanzata all’indirizzo dell’intermediario (ossia, quella del 2015), nella quale si faceva riferimento ad una serie di documenti relativi ad operazioni poste in essere nel periodo 2006-2009. Questi documenti non possono, invece, essere integrati dai documenti aggiuntivi domandati per la prima volta con la seconda richiesta (ossia, quella del 2019), vale a dire quelli relativi ad operazioni poste in essere nell’anno 2008 (tale documentazione riguarda, infatti, operazioni realizzate prima del decennio anteriore nel momento della richiesta).

La pretesa del ricorrente va, in definitiva, circoscritta alla documentazione richiesta per la prima volta dal 2015 e, poi, richiamata nella richiesta del 2019, senza possibilità di integrazione dei documenti aggiuntivi (riguardanti operazioni dell’anno 2008) domandati per la prima volta in questa seconda richiesta.

Non può essere accolta, inoltre, la richiesta relativa al risarcimento del danno patrimoniale derivante dall’eventuale indisponibilità della documentazione richiesta e corrispondente all’impossibilità di far valere i propri diritti successivi in giudizio, non solo per mancanza di prova dello stesso, ma soprattutto perché domanda nuova presentata solo in sede di repliche. Tale domanda non risulta infatti formulata né nel ricorso, né in sede di preventivo reclamo. Essa non può dunque essere presa in considerazione dal Collegio, sia in virtù del principio di necessaria coincidenza tra reclamo e ricorso (enunciato nella Sez VI, § 2, 1° alinea delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari), sia tenendo presente che le repliche alle controdeduzioni possono consentire al ricorrente solo di puntualizzare le difese, ma non di introdurre, come nel caso di specie, nuove domande, precludendo, tra l’altro, il contraddittorio con l’altra parte (cfr., *ex multis*, la Coll. Milano, nn. 7086/17; 815/2016 e 5030/2015).

Non può, infine, trovare accoglimento la domanda relativa alle spese di assistenza difensiva, poiché le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” (in breve “Reg. ABF”) non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, e ciò in coerenza alla natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio in parziale accoglimento del ricorso dispone che l'intermediario provveda a consegnare alla parte ricorrente ai sensi dell'art.119, comma 4 TUB i documenti richiesti con riferimento al periodo dal 2006 al 2009, con esclusione dei documenti aggiuntivi relativi all'anno 2008.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA